

 Azienda Reti Elettriche Srl	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE BT CONNESSI ALLA RETE DI AZIENDA RETI ELETTRICHE Srl (ITER DI CONNESSIONE TRAMITE MODELLO UNICO oppure COMUNICAZIONE UNICA per <800W)	Allegato alle ITC
		Rev Luglio 2021
		Pag. 1 di 6

DATI IDENTIFICATIVI

Utente produttore (titolare dei rapporti con Azienda Reti Elettriche Srl di seguito denominata ARE):

(nome, cognome): _____ nato a _____ il _____
codice fiscale _____ residente in _____ comune
di _____ CAP _____ prov _____

di seguito anche produttore, in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):

- titolare/avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica oggetto del presente regolamento.
- in qualità di _____ del/della (società/impresa/ente/associazione/
condominio, ecc.) _____, con sede in _____,
Codice Fiscale _____ partita IVA _____,
titolare/avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica oggetto del presente regolamento.

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

dichiara quanto segue:

Alla rete elettrica di ARE sono connessi i seguenti impianti di produzione di energia elettrica:

Denominazione: _____ località/via: _____

Comune _____ Provincia: _____

Codice POD: _____

Tipo di fornitura : Monofase Trifase

Tensione nominale (in corrente alternata) complessiva dell'impianto di produzione _____ Vn

Potenza disponibile della fornitura di energia elettrica in prelievo: _____ [kW]

Potenza disponibile in Immissione _____ [kW]

Capacità Impianto di Accumulo (se presente) _____ [kWh]

- Gli impianti di produzione sopraindicati sono conformi alla norma CEI 0-21 seconda edizione.
- Gli impianti di produzione sopraindicati sono in ogni condizione di carico, in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell'intervallo $0,85 V_n \leq V \leq 1,1 V_n$, e per valori di frequenza compresi nell'intervallo $47,5 \text{ Hz} \leq f \leq 51,5 \text{ Hz}$, secondo quanto prescritto dal paragrafo 8.4.4 della Norma CEI 0-21.
- Nell'ambito del presente regolamento fa fede quanto dichiarato nel Modello unico Parte 2 (oppure nella comunicazione unica per impianti < 800W).

Il Produttore con la sottoscrizione del presente regolamento si impegna inoltre a rispettare quanto sotto riportato.

 Azienda Reti Elettriche Srl	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE BT CONNESSI ALLA RETE DI AZIENDA RETI ELETTRICHE Srl	Allegato alle ITC
		Rev Luglio 2021
	(ITER DI CONNESSIONE TRAMITE MODELLO UNICO oppure COMUNICAZIONE UNICA per <800W)	Pag. 2 di 6

1. GENERALITA'

Il presente regolamento norma gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete BT di ARE alla tensione 230/400V, dell'impianto di produzione di seguito descritto.

Le caratteristiche dell'impianto del Produttore devono essere conformi alle Norme CEI vigenti e a quanto previsto dalla delibera ARERA 84/2012/R/EEL "Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" e Delibera ARERA n. 243/2013/R/eel.

Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di ARE, mentre sono di proprietà dell'Utente produttore tutti gli elementi a valle.

L'Utente produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di ARE.

Si precisa che i gruppi generatori dell'Utente produttore, indicati nel Modello Unico o Comunicazione Unica, possono funzionare in parallelo con la rete ARE ed è vietato il collegamento a tale rete di impianti generatori diversi da essi.

In caso di qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nel Modello Unico o Comunicazione Unica l'Utente produttore si impegna a contattare ARE per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati.

Ogni modifica dello schema d'impianto fornito durante l'iter di connessione dovrà essere preventivamente autorizzata da ARE.

L'Utente produttore prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte a quanto riportato nel presente documento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

L'Utente produttore inoltre si impegna a comunicare tempestivamente ad ARE qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche parziale, di quanto esposto nelle presenti modalità di esercizio ed a evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da ARE, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso.

Qualora l'Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella norma CEI 0-21, l'allacciamento potrà essere soggetto a sospensione o sino al ripristino delle condizioni prescritte.

ARE può esercitare il diritto di verificare in ogni momento il rispetto delle prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento, con facoltà di effettuare i propri controlli.

In caso di cessazione del contratto di connessione l'Utente produttore si impegna a contattare ARE al fine di distaccare la fornitura ed a mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti.

2. ESERCIZIO DEL PARALLELO ARE-UTENTE PRODUTTORE

2.1 Condizioni generali

L'Utente produttore dichiara che l'esercizio in parallelo dei gruppi di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. *il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete ARE e, in caso contrario, si deve interrompere automaticamente e tempestivamente; il generatore non deve comunque provocare disturbi che possano inibire i sistemi di telegestione dei gruppi di misura elettronici, eventuali sistemi di teleseccato o altri telecomandi/telesignali che utilizzano la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo ad ARE per trasmissione di segnali sulla rete BT (3 kHz – 95 kHz);*
- b. *ARE può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 600 ms dal mancare della tensione sulla rete¹. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica della presenza o meno di generatori sulla parte di rete disalimentata; pertanto, il Produttore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei*

 Azienda Reti Elettriche Srl	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE BT CONNESSI ALLA RETE DI AZIENDA RETI ELETTRICHE Srl (ITER DI CONNESSIONE TRAMITE MODELLO UNICO oppure COMUNICAZIONE UNICA per <800W)	Allegato alle ITC
		Rev Luglio 2021
		Pag. 3 di 6

propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiuse degli organi di manovra di ARE.

La durata delle sequenze di rilanci ha tempi variabili. E' necessario, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto (almeno pari a 5 minuti).

- c. il Produttore prende atto che, il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di ARE può consentire all'impianto di produzione di sostenere l'isola di carico con una tensione in discordanza di fase con quella di rete, determinando una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all'isola stessa;*
- d. in caso di mancanza di tensione sulla rete ARE, l'impianto dell'Utente produttore non può immettere potenza, né mantenere in tensione parti della rete di ARE separate dalla rete di distribuzione pubblica, se non entro i limiti di funzionamento della SPI previsti nella norma CEI 0-21;*
- e. qualora siano sostituite le apparecchiature esistenti, con altre conformi alla Norma CEI 0-21, e in presenza di segnali impartiti da ARE, che abilitano la comunicazione con l'impianto di produzione (ad esempio: tele distacco, segnale di rete sana, segnale di portante del vettore di comunicazione, ecc.), nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata), il funzionamento complessivo dell'impianto del Produttore e dei generatori in esso presenti dovrà rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI e Regole tecniche di ARE, vigenti al momento dell'attivazione della connessione (insensibilità agli eventi della tensione, interruzione automatica del parallelo, etc.); a tal fine, il Produttore si impegnerà a rendersi disponibile a predisporre l'impianto di utenza per la ricezione dei suddetti segnali, con apparati conformi alle Norme CEI applicabili e alle specifiche che gli saranno fornite da ARE ;*
- f. in caso di disponibilità di altre connessioni di rete (quali ad es. punti di alimentazione di emergenza, ecc.), l'Utente dovrà mantenerle elettricamente separate da quella oggetto del presente regolamento in modo da evitare paralleli anche transitori, a meno che questi siano indicati esplicitamente e regolati di conseguenza secondo le prescrizioni della norma CEI 0-21;*
- g. i valori indicati da ARE o prescritti da CEI 0-21 per le regolazioni dei sistemi di protezione e per i sistemi di controllo dei generatori (inclusi i controlli di inverter connessi fra rete di distribuzione e fonte di energia primaria) non possono essere modificati dall'Utente; viceversa l'Utente è tenuto ad adeguare le regolazioni ed i parametri in questione dietro richiesta da parte di ARE o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica;*
- h. il Cliente si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di ARE;*
- i. l'impianto di produzione non deve in nessun caso immettere potenza in rete con squilibri tra le fasi maggiori di 6 kW.*
- j. In caso di superamento della potenza massima in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno, si applica quanto previsto dalle disposizioni ARERA e dalle normative CEI vigenti. Il Produttore, inoltre, risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad ARE o a terzi in conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite sopra stabilito. Eventuali necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite dovranno essere oggetto di richiesta di adeguamento della connessione.*
- k. Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti si comportano come impianti passivi per i quali vale la regola generale relativa all'assorbimento/immissione di energia reattiva.*

2.2 Disposizioni operative e di sicurezza

Il personale ARE può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile ad ARE. ARE ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell'Utente produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

 Azienda Reti Elettriche Srl	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE BT CONNESSI ALLA RETE DI AZIENDA RETI ELETTRICHE Srl (ITER DI CONNESSIONE TRAMITE MODELLO UNICO oppure COMUNICAZIONE UNICA per <800W)	Allegato alle ITC
		Rev Luglio 2021
		Pag. 4 di 6

Ai fini della sicurezza del proprio personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi presentanti pericolo di contatto con elementi in tensione, l'Utente produttore deve osservare le prescrizioni della legislazione vigente e delle norme CEI EN 50110 -1 e CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti, sia alle installazioni ARE, inclusi i gruppi di misura, che a quelle dell'Utente produttore, quest'ultimo (o chi per esso – Responsabile Impianto) deve prendere accordi con il personale autorizzato di ARE, per la messa in sicurezza degli impianti.

Inoltre, in occasione di attività lavorative del personale ARE in installazioni elettriche interne all'ambiente dove è situato l'impianto dell'Utente produttore, quest'ultimo dovrà fornire al personale ARE dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il predetto personale sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Utente assicurerà al Responsabile ARE per la esecuzione delle attività nell'impianto, l'assistenza di una persona che fungerà da Riferimento per il sito (RIF), allo scopo di:

- *trasmettere tutte le informazioni inerenti ai “rischi specifici” che esistono nel luogo di lavoro;*
- *fornire tutte le notizie necessarie per la sicurezza del Responsabile delle attività nel sito e dei suoi collaboratori;*
- *ragguagliare compiutamente circa l'esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza;*
- *curare i rapporti relativi al coordinamento tra tutti i Responsabili delle attività nel sito di eventuali altre Imprese presenti in impianto.*

A tale scopo l'Utente produttore riporta di seguito i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI) autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell'impianto di produzione preliminari allo svolgimento delle suddette attività. Ciò premesso, l'Utente produttore si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito.

Nome e Cognome Riferimento _____

Recapito Telefono/Mobile E-mail/Fax _____

Condizioni particolari _____

2.3 Manutenzione, verifiche e disservizi

All'attivazione dell'impianto e nel periodo di vigenza del contratto l'Utente produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla rete ARE;

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e art. 8 del DM 22/01/08 n. 37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di riferimento. (ad [es. la](#) guida CEI 0-10 e la norma CEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc..).

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature compete all'Utente produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.

Le verifiche periodiche dell'apparecchiatura di misura sono eseguite a cura del responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma CEI 13-4.

Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura.

L'Utente produttore si impegna a mantenere efficiente il dispositivo d'interfaccia ed a verificare periodicamente le tarature delle soglie d'intervento del sistema di protezione.

 Azienda Reti Elettriche Srl	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE BT CONNESSI ALLA RETE DI AZIENDA RETI ELETTRICHE Srl (ITER DI CONNESSIONE TRAMITE MODELLO UNICO oppure COMUNICAZIONE UNICA per <800W)	Allegato alle ITC
		Rev Luglio 2021
		Pag. 5 di 6

Le verifiche periodiche devono essere effettuate con regolarità (almeno ogni 3 anni) e comunque a seguito di:

- eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni che si rendono necessarie per inderogabili esigenze di ARE (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della documentazione);
- eventuali modifiche del regolamento di esercizio che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche.

In caso di eventi straordinari, quali anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie del sistema di misura dell'energia immessa, ARE può richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dal Cliente produttore in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione.

Qualora si rilevino irregolarità ARE addebiterà le spese sostenute per le proprie attività di verifica all'Utente produttore, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in regola il proprio impianto. Parimenti verranno addebitati all'Utente produttore i danni ad impianti ARE e/o di Terzi imputabili a tarature diverse da quanto prescritto da ARE.

I controlli occasionali e periodici dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità dell'Utente produttore.

ARE, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere all'Utente produttore una certificazione inerente il controllo delle tarature impostate e lo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.

L'Utente produttore produrrà adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto da ARE, riportato nei documenti contrattuali e nei relativi allegati, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati ad ARE. Sarà cura di ARE richiedere l'eventuale rimborso delle spese collegate alle proprie verifiche qualora si rilevino irregolarità.

Ai fini dell'effettuazione di alcune delle verifiche, in particolare quelle con l'impianto in funzione (ad es. regolare funzionamento chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia e/o degli eventuali rinalzi, se previsti) richieste da una o da entrambe le parti, potrà/dovrà essere redatto, se necessario, un apposito Regolamento di Esercizio per il "parallelo provvisorio" dell'impianto.

2.4 Misura dell'energia

L'Utente produttore si impegna a consentire l'accesso del personale di ARE, ai gruppi di misura, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, sigillatura.

Inoltre l'Utente produttore si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla norma CEI 0-21 per il locale ove è collocato il/i sistema/i di misura.

In caso di spostamento dei gruppi di misura dell'energia (prodotta e/o scambiata con la rete), richiesto dall'Utente produttore, l'Utente stesso prende atto di dover condividere con ARE il posizionamento dei gruppi di misura.

L'Utente produttore dichiara altresì di presenziare (per proprio conto o con terzo di sua fiducia) alla installazione dei gruppi di misura effettuata da ARE.

Inoltre l'Utente produttore si impegna a comunicare tempestivamente ad ARE i guasti ai gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc.). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma CEI 13-4.

Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

Il produttore dichiara di condividere, senza riserva alcuna, il posizionamento del gruppo di misura di energia prodotta, posizione definita e concordata in fase del sopralluogo con i tecnici di ARE; in particolare il produttore e ARE convengono di non rientrare nei casi di applicazione dell'algoritmo per le perdite di rete previsto dalla delibera ARERA arg/elt 126/10 a modifica della delibera ARERA 88/07 art.5.2 comma 2.

 Azienda Reti Elettriche Srl	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE BT CONNESSI ALLA RETE DI AZIENDA RETI ELETTRICHE Srl (ITER DI CONNESSIONE TRAMITE MODELLO UNICO oppure COMUNICAZIONE UNICA per <800W)	Allegato alle ITC
		Rev Luglio 2021
		Pag. 6 di 6

Ogni comunicazione ad ARE deve essere effettuata con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, mediante informativa scritta tramite pec a: info@pec.aziendareti.com.

2.5 Condizioni particolari

ARE ha la facoltà di installare nel punto di consegna, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi.

L'Utente produttore deve garantire l'accesso in sicurezza del personale ARE alle suddette apparecchiature, nonché al sistema di misura dell'energia scambiata con la rete.

Nei casi in cui ARE è responsabile del servizio di misura dell'energia prodotta, l'Utente produttore si impegna a consentire un facile accesso al sistema di misura, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura, rispettando le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia di sicurezza.

Il presente regolamento decorre dalla data indicata, restando valido anche in caso di cessazione del contratto fino alla (eventuale) rimozione dei gruppi di misura dell'energia ed al distacco della fornitura. Da tale data l'impianto di produzione deve considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di ARE che risulta sollevata da qualunque responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

Data

Il Produttore

Azienda Reti Elettriche Srl
